

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 17/2010

15 Settembre 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

RITENUTA D'ACCONTO 10% SUI BONIFICI BANCARI PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 36% E INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO 55%: NO
RITENUTA 4%.

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 48/E DEL 28 LUGLIO 2010.

Molti dubbi operativi sta suscitando la nuova normativa prevista dall'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 122/2010, che così dispone "A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".

Dubbi sono sorti in merito alle somme oggetto di bonifico bancario già assoggettate a ritenuta come ad esempio i pagamenti effettuati dai Condomini i quali, in qualità di sostituti di imposta, devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall'articolo 25-

ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi. *Secondo un'interpretazione letterale del suddetto art. 25, la nuova ritenuta del 10% non escluderebbe l'applicabilità della ritenuta del 4% che viene operata dai condomini quali sostituti d'imposta.*

A chiarimento dei dubbi di cui sopra si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto una soluzione diversa con la circolare n. 40/e del 28/07/2010.

In particolare, facendo leva sul carattere speciale della disciplina di cui all'art.25, l'agenzia ha precisato che *"al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010".*

Pertanto, i sostituti d'imposta (Condomini) non dovranno operare sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi la ritenuta del 4%. Inoltre si chiarisce che a livello operativo non è necessario indicare all'interno della fattura la ritenuta del 10%, d'altra parte nessuna disposizione di legge impone all'emittente della fattura l'indicazione della ritenuta che sarà operata dalla banca all'atto della disposizione di bonifico.

I CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA DEI LAVORATORI, INVIATI ALL'INPS IN VIA TELEMATICA, OLTRE AD ESSERE CONSULTATI ON LINE E SCARICATI DAI DATORI DI LAVORO, POTRANNO PERVENIRE LORO BY POSTA CERTIFICATA.

CIRCOLARE INPS N. 119 DEL 7 SETTEMBRE 2010.

Procede a tappe forzate il progetto di invio della certificazione medica di malattia all'INPS, ad opera dei medici di base, con modalità telematica né, al momento, siamo in grado di poter stabilire la percentuale di adesione dei medici alle nuove modalità considerato, comunque, che trattasi di un obbligo che decorre dal 3 Luglio 2010.

Il "progetto", come si ricorderà, era stato normativizzato con la legge Finanziaria 2005 (id:L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 149) ma solo con il Decreto Interministeriale 26 Febbraio 2010 ("Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC"), in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, ha avuto conclusione l'iter che obbliga il collegamento in rete di

tutti i medici convenzionati con il SSN od accreditati per l'invio della certificazione medica di malattia direttamente all'INPS in via telematica.

Le disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale, in vigore dal 3 aprile 2010, sono andate a regime dopo tre mesi e precisamente il 3 luglio 2010.

Prevedono il rilascio al lavoratore di una ricevuta/attestato di malattia da consegnare o trasmettere al datore di lavoro entro le 48 ore e l'invio telematico del certificato all'INPS. Il datore di lavoro sulla scorta della ricevuta/attestato di malattia effettuerà il download del certificato dal sito INPS.

Ora, parallelamente a questo servizio, l'INPS, ma pur sempre sulla scorta delle previsioni del Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2010, ha comunicato di essere pronta anche per la fornitura di altro servizio: la possibilità anche di invio della certificazione al datore di lavoro attraverso PEC.

Lo ha fatto presente l'Istituto con la circolare n. 119 del 7 settembre 2010.

La procedura non è automatica ma occorre una istanza all'Istituto secondo le modalità previste dalla stessa circolare.

L'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, CHE PREVEDE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI LICENZIAMENTO GIUDICATO ILLEGITTIMO, OPERA EGUALMENTE ANCHE SE L'AZIENDA E' STATA OGGETTO DI UNA FUSIONE PER INCORPORAZIONE.

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 19000 DEL 2 SETTEMBRE 2010

Abbiamo il piacere di segnalarvi la pronuncia della S.C. di Cassazione N. 19000 del 2 settembre 2010 che affronta il delicatissimo tema della "reintegrazione nel posto di lavoro", ex art. 18 della legge 300/70, *in danno di una impresa che, successivamente alla intimazione di licenziamento, è stata incorporata per fusione da altra.*

Il "principio" (id: l'interpretazione) che se ne ricava è in direzione di valutare se la fusione è, in realtà, una cessione di azienda di tal che ci si trova di fronte alle conseguenze di cui all'art. 2112 c.c.(id: prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, medesime condizioni economiche e normative, vincolo di solidarietà dell'acquirente per crediti del cedente nei confronti dei lavoratori).

I Giudici della S.C. sono stati espliciti ed hanno affermato che "La fusione della società mediante incorporazione, di cui agli art. 2501 e 2504 bis ss. c.c., non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria". In particolare, "va rilevato che nell'ipotesi di incorporazione di società ricorre la fattispecie del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base della normativa comunitaria".

Basta allora rileggere l'art. 2504 bis del c.c. per rendersi conto dell'incombenza a carico della società incorporante: *"La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte"*.

Ergo, non sempre la cessazione di una Società, successivamente ad un licenziamento illegittimo, è sinonimo di non applicabilità dell'art. 18 della legge 300/70.

APPALTI E SUBAPPALTI: NUOVI OBBLIGHI FINANZIARI PER IL PERSONALE OCCUPATO INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010.

La legge 13 Agosto 2010 n. 136, di recente promulgazione, ha, fra la altre, previsto dei nuovi adempimenti per le imprese che operano in appalti o subappalti pubblici ed ha definito delle integrazioni dei dati da indicare nel tesserino di riconoscimento per gli addetti ad appalti e subappalti di cui alla L. 248/2006 e al D. Lgs. 81/2008 art. 18.

In particolare:

- ✓ gli appaltatori, subappaltatori o qualunque altro soggetto interessato a lavori o forniture pubbliche devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati per effettuare tutti i movimenti finanziari come ad esempio i pagamenti ai dipendenti ed ai fornitori; (art. 3 comma 2);
- ✓ La tessera di riconoscimento, che deve essere utilizzata obbligatoriamente dagli addetti occupati in attività svolte in regime di appalto o subappalto, dovrà contenere oltre ai dati già previsti dalla L. 248/2006 e dal D. Lgs. 81/2008 (Fotografia, dati del lavoratore, dati del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. I

lavoratori autonomi dovranno indicare in tale tessera i dati del committente.

DOPO L'INAIL ANCHE L'INPS SI DA' TEMPI CERTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

INPS MESSAGGIO N. 22939 DEL 10 SETTEMBRE 2010

Nel precedente numero 14 di "*formare... informando*" avevamo dato notizia che l'INAIL si era data – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 69 del 18.06.2009 che ha novellato l'articolo 2 della legge 241/90 – tempi certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi pena, in mancanza, un risarcimento del danno.

Ora anche l'INPS si adegua. Con il messaggio 22939 del 10 Settembre u.s. ha, infatti, previsto che i procedimenti amministrativi, escluso le istanze in autotutela e quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo, debbano concludersi nel termine massimo di 90 giorni.

In via generale è possibile, quindi, determinare in 60 giorni dalla richiesta il termine massimo di liquidazione delle prestazioni pensionistiche e per la autorizzazione al conguaglio della CIGS, mentre per tutte le altre casistiche, ivi compreso il rilascio di autorizzazione di CIGO, vale il termine di 90 giorni.

Così come normativamente previsto, il mancato rispetto dei termini anzidetti determinerà in capo al soggetto leso un diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto patito.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
*VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, PASQUALE ASSISI,
GIUSEPPE CAPPIELLO, FRANCESCO CAPACCIO*